

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1097

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALMIRANTE, PAZZAGLIA, TRIPODI, TREMAGLIA, VAL-
LENSISE, SANTAGATI, SERVELLO, BOLLATI, RAUTI***Presentata il 2 febbraio 1977*

Modifica dell'articolo 27 della Costituzione Introduzione della pena di morte

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'Assemblea costituente, nell'esaminare le proposte dalle quali derivò poi l'articolo 27 della Costituzione, non discusse sull'abolizione, nell'ordinamento giuridico italiano, della pena di morte; limitò tale punizione ai delitti previsti dalle leggi militari di guerra.

Affrontò invece, con ampiezza di argomenti e sulla base di tesi contrapposte il tema della funzione della pena, dando rilievo — pur nel contrasto fra le « scuole » — alla funzione rieducativa della pena stessa.

Sembra sia stata pretermessa in quel dibattito ogni considerazione, moderna, o superatrice delle vecchie polemiche al riguardo, sulla funzione che la pena, nel quadro di ogni misura di prevenzione, ha, di contropinta psicologica al delitto.

Anche senza accettare l'opinione largamente diffusa del carattere « retributivo » della pena e limitandosi quindi, a collocare la pena nel quadro delle misure protettive della società, risulta evidente che una misura grave e pesante quale la pena di morte, è in grado di costituire un timore, maggiore di ogni altro, per il criminale.

La causa dei crimini è sempre umana; ed è appunto in relazione a questa motivazione che il legislatore deve operare per evitare che elementi disposti a superare i limiti che la coscienza civile (del quale la legge deve essere interpretazione) pone a difesa della società, possano agire contro la stessa.

Il legislatore costituente ha ritenuto, peraltro, che i delitti militari possano essere puniti con la pena di morte; ne ha quindi ritenuto la necessità di fronte al pericolo che, per lo Stato, per la società, per i cittadini, talune violazioni possono rappresentare, pur ripudiando, esplicitamente (articolo 11) la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

Orbene, altri gravi pericoli, oggi, esistono per la società; quelli rappresentati dalla insicurezza specie dei minori, la cui incolumità, in quanto meno controllabili dalle famiglie e per il rilassamento dei costumi, è insidiata ogni giorno e gli altri crimini efferati.

I casi della uccisione di Milena Sutter, dell'agghiacciante uccisione di tre bimbe a Marsala, i sequestri di persone a fine di

estorsione di minori seguiti da morte della vittima, indicano almeno questi, alla società che sono necessarie misure « protettive » particolari.

Ratto, violenza carnale, sequestro di persona, atti di libidine violenti, lesioni ed altri delitti, per le norme sul cumulo delle pene possono, in concreto, essere puniti con il massimo delle pene previste, come anche l'omicidio pluriaggravato conseguente ad altri delitti. Ma il criminale, dopo un determinato numero di anni di condanna può chiedere la libertà condizionale e la ottiene frequentemente, per non parlare della concessione della grazia.

Il criminale che ha già compiuto delitti in danno di minori deve sapere che può evitare, se scoperto, una conseguenza per lui in concreto assai più grave se non uccide la vittima. Deve avere di fronte a se una remora, quella che può salvare per lo meno la vita della vittima.

Il motivo della nostra proposta è concentrato soprattutto sulla possibilità di tutelare la vita dei minori vittime di criminali e di creare un valido deterrente psicologico per i rapinatori.

Questa nostra iniziativa intende rappresentare una spinta per l'opinione pubblica e per il legislatore al fine di difendere la esistenza dei nostri figli.

Confidiamo che, di fronte al grave momento che il Paese sta passando, considerata la incidenza sempre più frequente e la efferratezza dei delitti che quotidianamente vengono commessi in tutte le città d'Italia gli onorevoli colleghi vorranno porre in primo piano la loro attenzione sul diritto che i cittadini hanno di sentirsi concretamente tutelati dallo Stato, dalle sue leggi, e dai suoi istituti.

Se, fin'ora questi strumenti sono stati carenti - e i fatti purtroppo lo dimostrano - bisogna avere il coraggio, e lo riconosciamo, si tratta di coraggio, di considerare la introduzione nel nostro sistema legislativo della pena di morte per i delitti più efferrati e per i casi più gravi di rapimento seguito dalla morte della vittima come il mezzo indispensabile per dare il minimo di garanzie alla società che è turbata, avvilita e, peggio, sta diventando remissiva di fronte all'incalzare del crimine ed alla debolezza dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ARTICOLO UNICO.

L'ultimo comma dell'articolo 27 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra e dalle leggi penali nel caso di omicidio pluriaggravato di minori e di sequestro di persona minorenni a fine di estorsione ».